

## **REGOLAMENTO IVASS N. 58 DEL 10 FEBBRAIO 2026**

<b>REGOLAMENTO DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE</b>
--

### **Relazione**

#### **1. Quadro normativo e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Le norme sui criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale sono adottate ai sensi degli artt. 133, 134 e 191, comma 1, lettere m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche CAP).

Con il presente Regolamento viene disciplinato quanto segue:

- a) l'inserimento nell'attestazione di sinistraltà pregressa delle informazioni aggiuntive rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio;
- b) i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito universale di conversione già disciplinati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

In merito a quanto riportato sub b), il Provvedimento IVASS n. 72/2018 è da ritenersi caducato in quanto adottato sulla base della previsione contenuta nell'articolo 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Infatti, secondo la disposizione di cui all'art. 134 comma 4-sexies del CAP, il Regolamento IVASS n.

9/2015 era applicabile fino al 24 luglio 2025, data che segna l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione.

Considerato che la disciplina sui criteri di assegnazione e sulle regole evolutive della classe di merito di conversione universale riveste carattere essenziale al fine di individuare le informazioni aggiuntive da inserire nell'attestazione di sinistralità pregressa, si è ritenuto necessario riproporre il contenuto delle disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72/2018, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Lettera al mercato del 29 aprile 2021, punto B (prot. n. 91201/21).

Si introducono inoltre, con modifiche per motivi di conformità al dettato normativo nel frattempo intervenuto, le previsioni già contenute nell'art. 8 del Reg. 9/2015 e negli art. 5, comma 2, e 6 del Provvedimento 72/2018, concernenti, rispettivamente, la validità temporale dell'attestato di rischio e le modalità di rilevazione della sinistralità nel caso di polizze che abbiano avuto una durata inferiore all'anno.

## **2. Struttura del Regolamento**

Il Regolamento si compone di tre Capi e di 12 articoli.

Il Capo I (*Disposizioni di carattere generale*) contiene l'indicazione delle fonti normative, delle finalità e dell'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 1) e le definizioni (articolo 2).

Nel Capo II (*Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale*) si individuano le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa (articolo 3) e si stabiliscono i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (CU) dell'assicurazione r.c. auto, riproponendo sostanzialmente le disposizioni del Provvedimento IVASS n. 72/2018, come integrate dalla Lettera al mercato del 29 aprile 2021, punto B.

L'articolo 3 (*Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024*) contiene le informazioni necessarie alle imprese per la corretta tariffazione del rischio.

L'articolo 4 (*Assegnazione della classe di CU*) disciplina i casi di assegnazione della classe di CU in sede di prima immatricolazione del veicolo (comma 1) e di veicoli già assicurati (comma 2).

L'articolo 5 (*Disciplina della classe di CU - Regole generali*) detta le regole generali della

disciplina della classe di CU per le annualità successive a quella di prima acquisizione del rischio, prevedendo che nell'attestato di rischio venga indicata sia la classe di merito di CU che la corrispondente classe di merito interna determinata dall'impresa (comma 1), nonché i criteri di attribuzione della classe di CU per le annualità successive, come indicato nella Tabella 1 (comma 2).

L'articolo 6 (*Decorrenza e durata del periodo di osservazione*) determina la decorrenza e la durata del periodo di osservazione ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU.

L'articolo 7 (*Tabella di conversione della classe di merito interna*) stabilisce che:

- le imprese devono prevedere una specifica tabella di corrispondenza per convertire la classe di CU, indicata nell'attestato di rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa (comma 1);
- la stessa tabella deve essere disponibile sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e viene messa a disposizione dei richiedenti dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker) (comma 2);
- i criteri evolutivi delle classi interne non incidono sull'evoluzione delle classi di CU (comma 3).

L'articolo 8 (*Validità dell'attestazione*) disciplina la validità dell'attestazione, in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, nonché l'utilizzabilità dell'attestato di sinistralità per alcune fattispecie peculiari, secondo quanto già previsto dalla Lettera al mercato 29 aprile 2021.

L'articolo 9 (*Rilevazione della sinistralità*) riguarda le modalità di rilevazione della sinistralità nel caso di sottoscrizione, successivamente a una polizza che abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata annuale o di anno più frazione.

L'articolo 10 (*Disciplina della classe di CU – Regole specifiche*) definisce regole specifiche in merito all'attribuzione e al mantenimento della classe di CU.

Il Capo III (*Disposizioni finali*) regola la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

L'articolo 11 (*Pubblicazione*) prevede la pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

L'articolo 12 (*Entrata in vigore*) disciplina l'entrata in vigore del Regolamento.

## **VERIFICA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

<p><b>REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE</b></p>
--

Il Regolamento è adottato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

Con riguardo alle informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F del predetto Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855, le norme del presente Regolamento non sono sottoposte ad analisi di impatto regolatorio in quanto non comportano costi aggiuntivi e non hanno impatti significativi sui destinatari, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.